



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002/015
FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 68 DATA COMUNICATO 16/10/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE..... 1098

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Rag. Riccardo Toccaceli e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 16 Ottobre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 15 REGIONALE A2

NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA' ASD **VIGOR NUOVA GUALDO BASTARDO** E DAL **SIG. AMBROGI MASSIMO** (IN PROPRIO) IN MERITO ALLA GARA OLIMPIATHYRUS S.VALENTINO – VIGOR N.GUALDO BASTARDO DISPUTATASI A TERNI IL 28.09.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 52 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 01.10.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **INIBIZIONE AL DIRIGENTE LEANDRI MARCO FINO AL 30.10.2025;**
- **SQUALIFICA ALL'ALLENATORE AMBROGI MASSIMO FINO AL 31.12.2025.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 16.10.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

L'Arbitro della gara non è personalmente comparso nonostante la rituale convocazione.

Preliminarmente i reclami vengono riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva.

Il reclamo della società avverso l'inibizione fino al 30.10.2025, nei confronti del Dirigente Leandri Marco è inammissibile ai sensi dell'art. 137 nr.3 lettera b) CGS.

Quanto alla squalifica dell'allenatore Ambrogi Massimo, la Corte rileva che sulla base del referto arbitrale, al quale deve notoriamente attribuirsi fede privilegiata, emerge incontrovertibilmente il comportamento reiteratamente irrispettoso ed offensivo nei confronti del Direttore di gara.

Ciò premesso, la Corte rileva peraltro che la sanzione debba essere contenuta nel minimo edittale di cui all'art.36 nr.1 lettera b) CGS anche in considerazione delle scuse rivolte dall'allenatore all'Arbitro al termine della gara e, per l'effetto, ridotta nella squalifica fino al 30.11.2025.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dei reclami riuniti:

- **dichiara l'inammissibilità del reclamo proposto avverso l'inibizione del dirigente Leandri Marco;**
- **riduce fino al 30.11.2025 la squalifica a carico dell'allenatore Ambrogi Massimo.**

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Rag. Riccardo Toccaceli

Dott. Domenico Oristanio

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 16 OTTOBRE 2025.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace